

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3024

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RUSSO PEREZ

Annunziata il 25 novembre 1952

Modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei settori industriali in cui, nell'immediato dopo guerra, l'Italia è riuscita a raggiungere e superare il livello di produzione qualitativa e quantitativa dell'anteguerra, è quello delle armi e munizioni da caccia e da difesa. E, come è naturale, anche il commercio di tali prodotti si è sviluppato con uguale confortante ampiezza. Ogni tecnico ed ogni amatore sa che, mentre, 20 anni fa, si cercavano affannosamente i fucili inglesi e del Belgio, perché erano effettivamente migliori, oggi, invece di un Holland-Holland o un Purdey, che costa intorno al milione di lire, o anche un Lebeau-Courally, che ne vale 600 mila, si compra volentieri una doppietta italiana, che costa quattro volte meno, e, invece di un « sovrapposto » della Fabbrica nazionale belga, che ne costa 300 mila, il cacciatore acquista volentieri un ottimo sovrapposto delle nostre migliori fabbriche, che costa la metà. Ugualmente, nel campo delle polveri da caccia, si hanno moltissimi prodotti delle diverse fabbriche italiane che possono battere la concorrenza della Ballistite inglese, della Coppal belga, della T francese e ad ogni altro prodotto estero. E così, per le armi corte da difesa, si hanno in Italia armi che valgono e superano la produzione estera e costano di meno.

Ciò è risaputo ormai anche dagli stranieri, i quali, quando sono in Italia, acquistano continuamente e volentieri le nostre armi. A

mente, però, dell'articolo 35 della legge di pubblica sicurezza, la vendita delle armi è subordinata alla esibizione, da parte del compratore, della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Ma è noto che lo straniero non ha ne può avere né l'una, né l'altro.

Ha il passaporto, il quale dà certo, per l'identificazione del possessore (che è la sola finalità dell'articolo di legge in questione), maggiori garanzie della carta d'identità, che chiunque può ottenere; ma il passaporto, per chi dia all'articolo 35 una interpretazione letterale e restrittiva, non è la carta d'identità, né il permesso d'armi. E dove, dunque, la locale Questura si cura più della lettera che dello spirito della legge e delle esigenze del commercio (come avviene in diverse città italiane), senza preoccuparsi neanche della Giurisprudenza, la quale è arrivata alla larghezza di stabilire che, quando il compratore è conosciuto dal venditore, questi non ha bisogno neanche di richiedergli il documento di riconoscimento (Cassazione, 13 marzo 1936), molti affari di compravendita fra armai uoli e stranieri o connazionali non possono compiersi, a meno che non si venda per l'interposta persona di un mediatore, come capita oggi in qualche grande città italiana, dove è nata, dalla incomprendione delle Autorità e dalla oscurità della legge, una classe, non certo benemerita, ma necessaria, di mediatori.

Neanche l'ufficiale dell'Esercito italiano possiede la carta d'identità, ma un libretto con fotografia rilasciato dal Ministero, ed è logico che si irriti e abbandoni l'idea di un acquisto quando l'armaiolo insiste per vedere la carta di identità. Ciò è assurdo. La finalità della legge deve considerarsi raggiunta quando si è identificato e rimanga identificabile il compratore, ciò che avverrebbe con qualsiasi documento di identificazione, munito di fotografia e firmato e bollato dall'Autorità competente. Si noti che l'articolo 54, 1° comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive che il commerciante deve scrivere sul registro « il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità

personale ». È chiaro che, se la elencazione dell'articolo 35 fosse tassativa, sarebbe pleonastico l'articolo 54 del regolamento.

Tuttavia, poiché anche l'interpretazione contraria potrebbe in qualche modo reggersi ed essa è, disgraziatamente, quella che il Ministero dell'interno ha dato alla legge in seguito a lagnanze ed esposti vari della categoria interessata, non c'è che da considerare gli innegabili inconvenienti da noi citati che, con grave danno, non solo della categoria, ma dell'intera Nazione, paralizzano un commercio e una industria fiorentissimi, e cercare di neutralizzarli, come si cerca di fare con questa proposta di legge, che tente a togliere all'articolo 35 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ogni oscurità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo le parole: « carta d'identità o permesso d'arme », sono aggiunte le parole: « o altro documento di riconoscimento equipollente ».